Sentenza del 18 settembre 2019 – Presidente relatore: Dott. Donato Pianta

Ai sensi dell'art. 173

del D.P.R. n. 156/1973, come novellato dall'art. 1 del D.L. n.
460/1974,

convertito in legge n. 588/1974, era consentito alla pubblica amministrazione

di variare il tasso di interesse, relativo ai buoni già emessi, con decreto

ministeriale da pubblicarsi in Gazzetta Ufficiale. I buoni soggetti alla

variazione del tasso di interesse dovevano considerarsi rimborsati con gli

interessi al tasso originariamente fissato e convertiti nei titoli della nuova

serie con il relativo tasso di interesse. A fronte della variazione del tasso

di interesse era quindi consentita al risparmiatore la scelta di chiedere la

riscossione dei buoni, ottenendo gli interessi corrispondenti al tasso

originariamente fissato, ovvero quella di non recedere dall'investimento che

avrebbe da quel momento prodotto gli interessi di cui al decreto di variazione,

salvo il diritto del medesimo di ottenere la corresponsione degli interessi

originariamente fissati per il periodo precedente alla variazione (cfr. Cass.

Civ., S.U., 11 febbraio 2019, n. 3963).

I principi sono stati espressi nel giudizio di appello promosso da una s.p.a. avverso la sentenza del

Tribunale che aveva

condannato la società medesima al rimborso di quattro buoni postali fruttiferi

ordinari, con applicazione, anziché del regolamento riportato sui titoli

stessi, del minor tasso d'interesse a seguito dell'emanazione del D.M. 13 giugno 1986.

Sent. 18.09.2019Download

(Massima

a cura di Marika Lombardi)